



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
PROVINCIA DI BARI

NOTA INFORMATIVA ACCONTO IMU 2019
SCADENZA: 16 GIUGNO 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
INFORMA CHE

entro il **16 GIUGNO 2019** deve essere effettuato il versamento in acconto dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per il corrente anno, tenuto conto della disciplina contenuta nell'art.13 D.Lgs. 201/2011 e ss.mm.ii.

Per l'anno 2019, non avendo il Comune provveduto a modificare le precedenti aliquote e detrazioni, restano confermate quelle approvate con delibera di Consiglio Comunale nr. 22 del 30/07/2015, di seguito riepilogate:

Fattispecie	Aliquota Comunale	Detrazione	Quota da versare
Abitazione principale (esclusivamente categorie A1 – A8 – A9) e relative pertinenze (nr. 1 per ciascuna categoria C2 – C6 – C7). L'agevolazione spetta anche per: a. Il coniuge assegnatario della ex casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. b. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.	0,380%	€200,00	Interamente al Comune
Fabbricati classificati nella categoria D (ad eccezione dei Fabbricati rurali strumentali D/10)	0,810%	--	0,760% da versare allo Stato 0,050% da versare al Comune
Fabbricati classificati nelle categorie C1-C3-C4-C5	0,810%	--	Interamente al Comune
Fabbricati classificati nelle categorie B	0,810%	--	Interamente al Comune
Fabbricati classificati nella categoria A10	0,810 %	--	Interamente al Comune
Altri Fabbricati diversi dai precedenti	1,060%	--	Interamente al Comune
Aree fabbricabili (compresi i terreni agricoli ricadenti nel vigente PRG dati in affitto o posseduti da soggetti non iscritti alla previdenza agricola)	1,060%	--	Interamente al Comune

I VERSAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE MODELLO F24 - CODICE COMUNE B998

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale ctg. A1 A8 e A9 e relative pertinenze	3912	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per fabbricati classificati nel gruppo catastale D	3930	3925
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

L'IMU non è dovuta per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- e) ex casa coniugale del coniuge assegnatario, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (se diversa da categoria A1/A8/A9);
- f) unica unità immobiliare, purché non censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- g) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- h) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011;
- i) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (se diversa da categoria A1/A8/A9);
- j) immobili delle organizzazioni sociali non lucrative, previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- k) immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- l) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- m) terreni agricoli;

L'imposta non è dovuta se il totale annuo è uguale o inferiore a €. 5,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta dal contribuente per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

COMODATI GRATUITI

Il comma 10 lett. b) della legge 28/12/2015 n. 208 ha disposto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in **comodato gratuito tra genitori e figli**. I requisiti richiesti per l'agevolazione sono:

- l'immobile oggetto di comodato deve essere di categoria non di lusso (diverso da A/1, A/8 e A/9);
- il comodatario deve utilizzare l'immobile ricevuto in comodato come "abitazione principale" e cioè risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente; godono dell'agevolazione anche le pertinenze ricadenti nelle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, nella misura di una per ogni categoria catastale;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione principale, ove risiede anagraficamente e dimora abitualmente, di categoria non di lusso, situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato;
- il contratto di comodato, in forma scritta o verbale, deve essere regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate.

Il possesso di tutti i suddetti requisiti, per godere della riduzione della base imponibile, dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentare, per il 2019, entro il 30/06/2020.

Per ogni altro dato non previsto nel presente comunicato si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Per qualsiasi altra informazione, si invita a prendere visione del Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo IMU approvato con D.C.C. nr. 19 del 4/09/2014.

Sul sito del Comune di Cassano delle Murge: www.comune.cassanodellemurge.ba.it è disponibile il software per il calcolo dell'imposta I.M.U. e la stampa del modello delega F24.

L'ufficio Tributi rimane a disposizione per i chiarimenti necessari ai seguenti recapiti:

E-mail: ufficiotributi@comune.cassanodellemurge.ba.it - PEC: risorse.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it

Tel. 0803211205 - 0803211210 – sito internet: <http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it>

Cassano delle Murge, 20/05/2019

Il Funzionario Responsabile

f.to dott.ssa Liguiglia Isabella